PKS CPS

1 gennaio 2012

Regolamento previdenziale

per gli assicurati con stipendio mensile (primato delle prestazioni)

della Cassa pensioni SRG SSR idée suisse

Pensionskasse
SRG SSR idée suisse

Caisse de pension
SRG SSR idée suisse

Cassa pensioni
SRG SSR idée suisse

Cassa da pensiun
SRG SSR idée suisse

Pensionskasse
SRG SSR idée suisse
Thunstrasse 18
CH-3000 Bern 15

Telefon 031 350 93 94
Fax 031 350 93 13

Indice

Affiliazione **1**

Art. 1 Condizioni di affiliazione 1
Art. 2 Inizio dell'affiliazione 1
Art. 3 Obbligo d'informazione 1
Art. 4 Informazione dei membri 2
Art. 5 Fine dell'affiliazione 2
Art. 6 Congedo 3

Basi di calcolo **4**

Art. 7 Guadagno assicurato 4
Art. 8 Anni assicurativi 5
Art. 9 Tasso di occupazione medio 5
Art. 10 Riscatto di anni assicurativi 5
Art. 11 Contributi 6
Art. 12 Sovraindennizzo 7
Art. 13 Pagamento e prescrizione delle prestazioni 8
Art. 14 Cessione, costituzione in pegno e compensazione 8
Art. 15 Colpa dell'avente diritto 9
Art. 16 Cessione dei diritti di responsabilità civile 10

Prestazioni **11**

Art. 17 Rendita di vecchiaia / capitale di vecchiaia 11
Art. 18 Rendita transitoria 11
Art. 19 Rendita d'invalidità per incapacità di guadagno 12
Art. 20 Rendita d'invalidità professionale 12
Art. 21 Rendita d'invalidità supplementare 13
Art. 22 Rendita vedovile 13
Art. 23 Capitale decesso 15
Art. 24 Rendita per figli 15
Art. 25 Adeguamento al rincaro 16
Art. 26 Divorzio / scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata 16
Art. 27 Prestazione di uscita 16
Art. 28 Promozione della proprietà di abitazioni 17

Conto complementare **19**

Art. 29 Osservazioni generali 19
Art. 30 Reddito soggetto a contributi 19
Art. 31 Accrediti di vecchiaia 20
Art. 32 Contributi 20
Art. 33 Versamento 21

Art. 34 Divorzio e promozione della proprietà di abitazioni 22

Organizzazione 23

Art. 35 Consiglio di fondazione 23
Art. 36 Compiti del Consiglio di fondazione 23
Art. 37 Costituzione di riserve tecniche e accantonamenti 23
Art. 38 Liquidazione parziale 24
Art. 38a Provvedimenti in caso di copertura insufficiente 24

Disposizioni finali 25

Art. 39 Applicazione, interpretazione e modifica del Regolamento 25
Art. 40 Disposizioni transitorie 25
Art. 41 Entrata in vigore 25

Appendice 1: Disposizioni transitorie per i membri attivi affiliati alla Cassa pensioni della Confederazione (CPC) il 31 dicembre 2002 ed entrati nella Cassa il 1° gennaio 2003 **26**

1. Inizio dell'affiliazione 26
2. Guadagno assicurato 26
3. Tasso di occupazione 26
4. Congedi non pagati 26
5. Contributi per aumento del guadagno assicurato 27
6. Pagamenti a rate per il riscatto di anni assicurativi 27
7. Averi su conto bloccato 27
8. Diritto alla rendita di vecchiaia per le donne della generazione di entrata CPC 27
9. Diritto alla rendita su un guadagno assicurato decurtato 27
10. Liquidazione in capitale al momento del pensionamento 27

Appendice 1 a: Disposizioni transitorie per i membri affiliati alla Fondazione di previdenza a favore del personale della Società svizzera di radiotelevisione (IP) il 31 dicembre 2004 ed entrati nella Cassa il 1° gennaio 2005 **28**

1. Inizio del periodo assicurativo 28
2. Diritto alla rendita d'invalidità 28
3. Diritto alle prestazioni in caso di decesso 28
4. Indennità in capitale al momento del pensionamento 28
5. Rendite correnti 28

Appendice 2: Conto prepensionamento (PREP) 29

1. Apertura di un Conto PREP 29
2. Utilizzo del conto PREP 29
3. Importo massimo consentito del conto PREP 30
4. Entrata in vigore 30

Appendice 3: Tabelle / Esempi di calcolo 31

Tabella di riscatto (Art. 10) 32

Definizioni

Cassa	Cassa pensioni SRG SSR idée suisse
Datore di lavoro	Società svizzera di radiotelevisione (SRG SSR) e le aziende a essa strettamente collegate dal profilo economico e finanziario il cui personale è assicurato presso la Cassa
Membri attivi	i membri che non percepiscono ancora la rendita di vecchiaia e non sono stati riconosciuti invalidi
Membri invalidi	i membri che sono stati riconosciuti invalidi
Membri pensionati	i membri che percepiscono una rendita di vecchiaia
Assicurazione rischi	Assicurazione che copre i rischi di decesso e d'invalidità dei membri attivi fino alla fine del mese in cui si compiono 20 anni.
Assicurazione completa	Assicurazione che copre i rischi di vecchiaia, decesso ed invalidità dei membri attivi a partire dal 1° mese successivo a quello in cui si compiono 20 anni.
Piano di base	Piano retto dal primato delle prestazioni nel quale è assicurato il reddito regolare.
Conto complementare	Piano retto dal primato dei contributi nel quale sono assicurati il reddito regolare che supera l'importo massimo e talune componenti variabili dello stipendio.
AVS	Assicurazione federale per la vecchiaia e i superstiti
AI	Assicurazione federale per l'invalidità
LPP	Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
LFLP	Legge federale del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
CO	Codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911
CC	Codice civile del 10 dicembre 1907

In un'ottica di leggibilità e scorrevolezza, il genere maschile è impiegato per ambo i sessi.

Premessa

La Cassa è una Fondazione istituita mediante atto pubblico del 16 settembre 2002 ai sensi degli articoli 80 e segg. CC. La sede è a Berna. Ai sensi dell'art. 48 LPP, la Cassa è iscritta nel Registro per la previdenza professionale, sotto la vigilanza dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, di conseguenza si impegna a erogare in ogni caso le prestazioni minime sancite dalla LPP.

La Cassa ha per scopo di assicurare i dipendenti del datore di lavoro contro le conseguenze economiche della vecchiaia, dell'invalidità e del decesso. La Cassa ha diversi Regolamenti.

Il presente Regolamento previdenziale sancisce le modalità assicurative del personale con stipendio mensile, il cui reddito regolare di CHF 180'960[1] è assicurato secondo il regime del primato delle prestazioni ai sensi dell'articolo 16 LFLP fino a un tetto massimo. Il reddito regolare superiore a questo tetto e le componenti di stipendio variabili sono assicurate in un conto complementare distinto, retto dal primato dei contributi ai sensi dell'articolo 15 LFLP.

[1]Pari alla rendita massima intera AVS moltiplicata per 6,5; stato 1.1.2011: CHF 27'840

Affiliazione

Art. 1 Condizioni di affiliazione

[1] Con l'affiliazione alla Cassa il datore di lavoro si impegna ad assicurare nel piano di base la totalità dei dipendenti con stipendio mensile.

[2] Non sono affiliati i dipendenti:

a. con uno stipendio determinante inferiore alla retribuzione minima ai sensi della LPP[1];

b. assunti fino a un massimo di 3 mesi;

c. che esercitano un'attività accessoria o sono già obbligatoriamente assicurati per un'attività lucrativa principale, o che esercitano un'attività lucrativa indipendente come attività principale;

d. che sono invalidi come minimo al 70% ai sensi dell'AI al momento dell'assunzione.

Art. 2 Inizio dell'affiliazione

[1] L'ammissione nel piano di base coincide con il giorno dell'entrata in servizio, ma non prima del 1° gennaio successivo al 17° compleanno (assicurazione rischi).

[2] Fino al primo giorno del mese successivo al 20° compleanno, sono assicurati solo i rischi di invalidità e decesso, dopo il 20° compleanno anche le prestazioni di vecchiaia (assicurazione completa).

[3] I dipendenti assunti per 3 mesi al massimo sono assicurati non appena il rapporto di lavoro è prorogato.

Art. 3 Obbligo d'informazione

[1] Al momento dell'affiliazione, ogni nuovo membro informa la Cassa sulla sua situazione personale in fatto di previdenza, specificando:

a. il nome e l'indirizzo dell'istituto di previdenza o di libero passaggio presso il quale dispone di averi del 2° pilastro;

b. l'importo della prestazione di uscita trasferita a suo favore, l'importo dell'avere di vecchiaia LPP e, se il membro ha già compiuto 50 anni, l'importo della prestazione di uscita acquisita all'età di 50 anni; rimane tuttavia riservato il paragrafo 2;

c. se il membro è sposato, l'importo della prestazione di uscita alla quale avrebbe avuto diritto il giorno del matrimonio; rimane tuttavia riservato il paragrafo 2;

[1] CHF 20'880 (stato al 1° gennaio 2011)

d. l'eventuale importo costituito in pegno o prelevato anticipatamente nel quadro della promozione della proprietà di abitazioni e non ancora rimborsato;

e. gli eventuali importi e le date dei riscatti facoltativi effettuati nei tre anni anteriori alla data di affiliazione alla Cassa.

[2] I nuovi dipendenti che il 1° gennaio 1995 avevano gia compiuto il 50° anno di età e non sono in grado di informare la Cassa sull'importo della loro prestazione di uscita acquisita all'età di 50 anni, nonché i dipendenti che si sono sposati prima del 1° gennaio 1995 che non sono in grado di informare la Cassa sull'importo della loro prestazione di uscita acquisita il giorno del matrimonio, comunicano alla Cassa l'importo della prestazione di libero passaggio di cui hanno avuto conoscenza per la prima volta dopo il 1° gennaio 1995, inoltre la data alla quale detto importo è stato conteggiato.

Art. 4 Informazione dei membri

[1] Al momento dell'affiliazione, in caso di matrimonio o di unione domestica registrata e per ogni modifica delle condizioni di assicurazione, ma almeno una volta all'anno, la Cassa consegna al membro un certificato assicurativo sul quale figura l'importo delle prestazioni individuali assicurate.

[2] Sul certificato assicurativo figurano le condizioni assicurative individuali l'importo, in particolare i seguenti importi: prestazioni assicurate, guadagno assicurato, contributi, prestazione di libero passaggio. In caso di divergenze tra il certificato assicurativo e il presente Regolamento fa fede quest'ultimo.

[3] La Cassa, inoltre, informa almeno una volta all'anno i membri nel modo che ritiene più opportuno sull'organizzazione, sul finanziamento e sulla composizione dell'organo paritetico.

[4] A richiesta, la Cassa consegna ai membri una copia dei conti annui e del rapporto di gestione e li informa sul rendimento del patrimonio, sull'andamento del rischio attuariale, sulle spese amministrative, sui principi per calcolare il capitale di copertura, sugli accantonamenti supplementari e sul grado di copertura.

Art. 5 Fine dell'affiliazione

[1] L'affiliazione termina alla cessazione del rapporto di lavoro per un motivo diverso dall'invalidità o dal pensionamento, o quando le condizioni di ammissione non sono più adempiute.

[2] Se non viene stipulato un nuovo contratto previdenziale durante il mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, in caso di decesso o inabilità al lavoro del membro con ulteriore decesso o riconoscimento dell'invalidità da parte dell'AI, la Cassa eroga le prestazioni assicurate al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

[3] Se la Cassa è tenuta a erogare le prestazioni ai sensi del capoverso 2 e se la prestazione di libero passaggio è già stata versata, la Cassa ne esige il rimborso o provvede a decurtare le prestazioni in proporzione.

[4] In casi di estrema necessità, il Consiglio di fondazione può approvare il mantenimento volontario dell'affiliazione dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 6 Congedo

[1] I membri temporaneamente non stipendiati a seguito di congedo, maternità o motivi simili rimangono assicurati.

[2] Sono tenuti a versare alla Cassa sia il loro contributo periodico sia quello del datore di lavoro. È fatta salva una partecipazione del datore di lavoro. I contributi sono calcolati in base all'ultimo guadagno assicurato.

Basi di calcolo

Art. 7 Guadagno assicurato

[1] Il guadagno assicurato costituisce la base per il conteggio dei contributi e delle prestazioni.

[2] Il guadagno assicurato corrisponde alla parte del reddito annuo determinante compresa fra la trattenuta di coordinamento e il limite superiore in data 1° gennaio ovvero all'inizio dell'assicurazione:

a. Lo stipendio annuo determinante corrisponde a 13 mensilità. Non si tiene conto di attività lucrativa per conto terzi.

b. La trattenuta di coordinamento corrisponde alla rendita intera AVS massima[1]. Per i membri che lavorano a tempo parziale la trattenuta di coordinamento è ridotta in proporzione.

c. Il tetto massimo è pari a 6,5 volte la rendita intera AVS massima.

d. Il guadagno assicurato ammonta come minimo al salario minimo coordinato ai sensi della LPP[2].

[3] Quando lo stipendio determinante diminuisce temporaneamente per malattia, maternità, infortunio, disoccupazione o motivi analoghi, il guadagno assicurato continua a essere valido almeno fintantoché sussiste l'obbligo del datore di lavoro di continuare a pagare lo stipendio giusta l'articolo 324*a* CO.

[4] Se lo stipendio determinante diminuisce a parità di tasso di occupazione, si procede per analogia al libero passaggio. Le prestazioni d'uscita resesi disponibili sono utilizzate in primo luogo per il riscatto massimo di anni assicurativi nel piano di base. Se il riscatto non è più possibile, la prestazione di uscita è accreditata sul conto complementare.

[5] Il guadagno assicurato non è ridotto quale conseguenza di un semplice aumento della trattenuta di coordinamento. L'importo corrispondente è comunque preso in considerazione in caso di aumento successivo del guadagno assicurato.

[6] Il guadagno assicurato viene adeguato se lo stipendio annuo determinante subisce variazioni in seguito a un cambio del tasso d'occupazione nel corso dell'anno civile. Se lo stipendio annuo determinante aumenta a parità di tasso d'occupazione, ma come minimo del 20%, il guadagno assicurato è adeguato a richiesta del membro.

[7] I membri attivi che hanno compiuto 58 anni e il cui stipendio diminuisce della metà al massimo hanno facoltà di chiedere il mantenimento del guadagno assicurato precedente, ma non oltre l'età pensionabile regolamentare; si fanno carico dei loro contributi personali e di quelli del datore di lavoro sulla quota dello stipendio assicurata volontariamente. Il supplemento del 4% all'anno previsto dall'art. 17 della legge sul libero passaggio non è calcolato su questi contributi.

[1] CHF 27'840 (stato 1° gennaio 2011)
[2] CHF 3'480 (stato 1° gennaio 2011)

Art. 8 Anni assicurativi

[1] Sono considerati anni assicurativi computabili gli anni trascorsi fra l'affiliazione del membro all'assicurazione completa e la data del conteggio:

a. maggiorati degli anni assicurativi riscattati ai sensi dell'art. 10;

b. dedotti gli anni assicurativi perduti in seguito a prelievo anticipato (promozione della proprietà di abitazioni) o a divorzio.

[2] Sono considerati anni assicurativi futuri gli anni che il membro potrebbe ancora acquisire fino al 65° compleanno.

[3] Le frazioni di anno sono conteggiate in ragione di 1/12 (un dodicesimo) di anno per ogni mese.

Art. 9 Tasso di occupazione medio

[1] [1] Le prestazioni dovute al membro ai sensi del presente Regolamento vanno ponderate in funzione del tasso di occupazione. Sono escluse le prestazioni del conto complementare (articolo 33).

[2] Per tasso di occupazione s'intende il rapporto tra il tempo di lavoro individuale pattuito con il datore di lavoro e il tempo di lavoro normale. I membri attivi che mantengono il guadagno assicurato su base facoltativa ai sensi dell'art, 7, cpv. 7 conservano il tasso di occupazione precedente.

[3] Per calcolare il tasso di occupazione medio si tiene conto:

a. dei tassi di occupazione degli anni contributivi acquisiti; e

b. del tasso di occupazione valido al momento del calcolo, ponderato in funzione del numero di anni contributivi futuri.

Art. 10 Riscatto di anni assicurativi

[1] I membri attivi dell'assicurazione completa devono richiedere il trasferimento alla Cassa delle loro prestazioni di uscita ad altri istituti di previdenza o di libero passaggio, a patto che tali prestazioni possano essere utilizzate per il riscatto di anni assicurativi.

[2] I costi per il riscatto di un anno assicurativo sono pari all'1,5% del guadagno assicurato al momento dell'affiliazione, moltiplicato per il tasso della tariffa in Appendice, corrispondente all'età del membro a tale momento. È possibile riscattare anni assicurativi a partire dal 20° anno di età.

[3] Qualora l'importo della prestazione di uscita trasferito non fosse sufficiente per il riscatto di tutti gli anni assicurativi, ogni membro attivo dell'assicurazione completa può riscattare anni assicurativi mediante conferimenti personali. A richiesta, la Cassa comunica ai membri l'importo massimo riscattabile e le relative norme di legge.

[4] Il riscatto con conferimenti personali può avvenire a rate. Le modalità sono oggetto di un accordo tra la Cassa e il membro. I pagamenti a rate devono estinguere il debito entro il 60° compleanno. In caso di decesso o invalidità le rate in sospeso sono considerate saldate.

[5] I riscatti facoltativi ai sensi dei capoversi 3 e 4 sono leciti soltanto dopo aver rimborsato tutti i prelievi anticipati effettuati nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni. Sono fatti salvi i casi in cui un rimborso del prelievo anticipato non è più autorizzato ai sensi dell'articolo 28 capoverso 7, nonché i riscatti in caso di divorzio o scioglimento giudiziale di un'unione domestica registrata ai sensi dell'articolo 26 capoverso 2.

[6] L'importo dei riscatti facoltativi non può superare quello degli anni assicurativi riscattati fino al 20° anno d'età, deduzion fatta di:

a. averi di libero passaggio che l'affiliato non era obbligato a trasferire alla Cassa ai sensi degli articoli 3 e 4, capoverso 2bis della Legge sul libero passaggio;

b. prelievi anticipati nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni che ai sensi dell'articolo 28 capoverso 7 non possono più essere rimborsati;

c. averi del pilastro 3a dell'affiliato che superano i contributi annui massimi detraibili per legge dal reddito a partire da 24 anni compiuti, somma sulla quale vengono corrisposti interessi in base al tasso minimo LPP in vigore, in conformità alla tabella stabilita dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

[7] Per le persone provenienti dall'estero dopo il 1° gennaio 2006 e che non sono mai state affiliate a un istituto previdenziale svizzero, l'importo annuo del conferimento personale non deve superare, nei cinque anni successivi all'affiliazione a un istituto previdenziale svizzero, il 20% del reddito soggetto a contributi ai sensi dell'articolo 7. Trascorsi cinque anni, l'affiliato può riscattare le prestazioni regolamentari complete in virtù del capoverso 3.

[8] Le prestazioni risultanti da un riscatto non possono essere erogate sotto forma di capitale prima di tre anni. Sono fatti salvi i riscatti in caso di divorzio o di scioglimento giudiziale di un'unione domestica registrata ai sensi dell'articolo 26 capoverso 2.

Art. 11 Contributi

[1] I contributi constano di un contributo periodico e di contributi per aumenti di stipendio.

[2] Il datore di lavoro è debitore nei confronti della Cassa della totalità dei contributi per i suoi membri attivi, ai quali trattiene dallo stipendio la rispettiva percentuale. I contributi per membri invalidi sono finanziati dalla Cassa.

[3] Il contributo periodico è pari alla seguente percentuale del guadagno assicurato:

Categoria di età (anno corrente meno anno di nascita)	**Contributo a carico del membro**	**Contributo a carico del datore di lavoro**	**Contributo totale**
18 – 19 anni	0,50 %	0,50 %	1,0 %
20 – 31 anni	6,75 %	7,25 %	14,0 %
32 – 41 anni	7,75 %	8,25 %	16,0 %
42 – 51 anni	8,50 %	9,00 %	17,5 %
52 – 61 anni	9,00 %	9,50 %	18,5 %
62 – 65 anni	5,00 %	5,50 %	10,5 %

[4] Il collaboratore è tenuto a versare il contributo per aumento di stipendio ad ogni scatto salariale, pari alla seguente percentuale dell'aumento di stipendio:

Categoria di età (anno corrente meno anno di nascita)	**Contributo** **a carico del membro**	**Contributo** **a carico del datore di lavoro**
18 – 19 anni 20 – 41 anni 42 – 51 anni 52 – 65 anni	0 % 50 % 70 % 85 %	L'importo necessario per l'accrescimento rimanente della riserva matematica è a carico del datore di lavoro

[5] Il contributo per la categoria di età 20 deve essere versato soltanto nel momento in cui scatta l'ammissione all'assicurazione completa.

[6] Il contributo è ripartito su 12 mesi e trattenuto sullo stipendio dal datore di lavoro.

[7] Se e per tutta la durata in cui la Cassa presenta una copertura insufficiente ai sensi della LPP[1], il Consiglio di fondazione è abilitato a riscuotere dal datore di lavoro e dai membri attivi un contributo temporaneo di risanamento. La Cassa comunica ai membri la durata, l'entità e la suddivisione di quest'ultimo tra datore di lavoro e membri. Il contributo non viene conteggiato nel calcolo dell'importo minimo della prestazione di libero passaggio (articolo 27 capoverso 3).

Art. 12 Sovraindennizzo

[1] Le prestazioni della Cassa (invalidità e superstiti) vengono decurtate se, insieme a prestazioni di terzi, comportano un reddito sostitutivo superiore al 100% dello stipendio annuo che viene presumibilmente a mancare. I membri attivi che mantengono il guadagno assicurato su base facoltativa ai sensi dell'art. 7, cpv.7, il sovraindennizzo si limita all'ultimo stipendio percepito prima della riduzione.

[2] Sono considerate prestazioni di terzi:

a. le prestazioni dell'AVS, compreso la pensione di vecchiaia;

b. le prestazioni dell'AI;

c. le prestazioni dell'Assicurazione militare;

d. le prestazioni dell'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni;

e. le prestazioni di relative assicurazioni sociali estere;

f. le prestazioni sociali finanziate dal datore di lavoro, fatta riserva delle liquidazioni in capitale in seguito a infortunio professionale;

g. le prestazioni di altri istituti di previdenza;

h. il reddito da attività lucrativa di un invalido parziale;

i. il reddito da attività lucrativa di un membro invalido totale, a patto che tale reddito superi l'importo della rendita massima dell'AVS.

[3] Per il conteggio del sovraindennizzo, le prestazioni in capitale sono commutate in rendite. Non si considerano le rendite per indigenti e d'integrità. Le prestazioni al coniuge sopravvissuto ovvero al partner in unione domestica registrata e agli orfani sono cumulate.

[4] Se l'Assicurazione contro gli infortuni o l'Assicurazione militare decurta le sue prestazioni perché l'evento assicurativo è stato provocato dall'avente diritto, per conteggiare il sovraindennizzo si considerano le prestazioni assicurative per intero.

[5] Se l'Assicurazione contro gli infortuni o l'Assicurazione militare versa una rendita d'invalidità a un membro invalido oltre il 65° compleanno, la rendita di vecchiaia esigibile da quel momento è considerata una rendita d'invalidità, in applicazione del presente articolo.

[6] In casi particolari, la Cassa può rinunciare alla decurtazione di prestazioni, del tutto o in parte. Tale rinuncia è di competenza del Consiglio di fondazione della Cassa.

Art. 13 Pagamento e prescrizione delle prestazioni

[1] Per principio, le prestazioni di vecchiaia, ai superstiti e d'invalidità sono versate sotto forma di rendite.

[2] Anziché le rendite, la Cassa versa una liquidazione in capitale se la rendita di vecchiaia o d'invalidità è inferiore rispettivamente al 10%, al 6% e al 2% della rendita vedovile, della rendita per figli e della rendita di vecchiaia minima AVS. L'importo della liquidazione in capitale è conteggiato in base a principi matematici attuariali.

[3] Le rendite sono versate ogni volta all'inizio del mese sul conto indicato dall'avente diritto; per il mese in cui si estingue il diritto, la prestazione è corrisposta per intero. Le liquidazioni in capitale sono versate entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, tuttavia non prima che gli aventi diritto siano stati individuati con certezza. Tutti i versamenti sono effettuati su un conto in Svizzera.

[4] Per il pagamento di prestazioni, la Cassa può esigere che le venga presentato un certificato di vita. La Cassa esigerà la restituzione, interessi compresi, di prestazioni pagate o percepite illecitamente, o le compenserà con le sue prestazioni. La Cassa può rinunciare agli interessi.

[5] Sono applicabili le disposizioni dell'articolo 41 LPP relative alla prescrizione.

[6] Se la Cassa è tenuta ad anticipare il versamento di prestazioni perché l'istituto previdenziale debitore non è noto e l'ultima ad aver assicurato il membro era la Cassa, le prestazioni anticipate si limitano al minimo LPP. Se, in seguito, si avvera in via definitiva che la Cassa non è tenuta al versamento delle prestazioni, la Cassa esige dall'istituto debitore il rimborso delle prestazioni anticipate.

[7] Se la Cassa è tenuta al versamento di prestazioni perché il membro soffre di un'infermità congenita oppure perché è diventato invalido prima della maggiore età ed era assicurato con la Cassa al momento dell'aumento dell'incapacità di guadagno per lo stesso motivo, l'importo delle prestazioni si limita al minimo LPP.

Art. 14 Cessione, costituzione in pegno e compensazione

[1] Il diritto a prestazioni della Cassa non può essere né costituito in pegno né ceduto prima della loro maturazione. Rimangono tuttavia riservati il prelievo anticipato e la costituzione in pegno nel quadro della promozione della proprietà di abitazioni.

[2] I contributi e gli importi di riscatto dovuti sono compensati con eventuali prestazioni della Cassa.

[3] Se la Cassa è tenuta a corrispondere prestazioni ai superstiti o d'invalidità dopo aver trasferito la prestazione di uscita di un membro al suo nuovo istituto di previdenza, la Cassa esigerà il rimborso della prestazione di uscita, a patto che la stessa sia necessaria per il versamento di prestazioni ai superstiti o d'invalidità, e decurterà le proprie prestazioni in caso di mancata restituzione.

Art. 15 Colpa dell'avente diritto

[1] Se l'AVS/AI riduce, ritira o rifiuta le sue prestazioni perché il decesso o l'invalidità è stata causata per colpa grave dell'avente diritto, o se lo stesso si oppone a un provvedimento d'integrazione dell'AI, la Cassa può decurtare le proprie prestazioni in misura corrispondente, tuttavia non oltre la misura disposta dall'AVS/AI.

[2] Inoltre la Cassa può decurtare le proprie prestazioni se gli aventi diritto non fanno valere il loro diritto a prestazioni dell'AI o dell'AVS.

Art. 16 Cessione dei diritti di responsabilità civile

La Cassa può esigere da un membro invalido o dai superstiti la cessione dei loro diritti nei confronti di un terzo responsabile dell'invalidità o del decesso, fino a concorrenza dell'importo delle prestazioni della Cassa, nella misura in cui la Cassa non è, in virtù della LPP, subordinata ai diritti del membro, dei superstiti o di altri beneficiari di cui all'articolo 34b LPP. La Cassa ha il diritto di sospendere le prestazioni in attesa dell'avvenuta cessione.

Prestazioni

Art. 17 Rendita di vecchiaia / capitale di vecchiaia

[1] I membri attivi o invalidi hanno diritto a una rendita di vecchiaia il primo giorno del mese che segue il 65° compleanno (età pensionabile ordinaria).

[2] In caso di cessazione del rapporto di lavoro di un membro attivo nel periodo che intercorre fra il 58° e il 65° compleanno, il membro cessa di versare contributi e percepisce una rendita di vecchiaia, a meno che non chieda il versamento di una prestazione d'uscita al posto di quest'ultima.

[3] La rendita di vecchiaia di un membro attivo corrisponde alla rendita di vecchiaia acquisita il giorno del pensionamento. Quest'ultima è pari all'1,5% del guadagno assicurato per ogni anno assicurativo computabile del membro (articolo 8).

[4] In caso di pensionamento prima del 62° compleanno, la rendita di vecchiaia è decurtata dello 0,5% al mese. Gli assicurati hanno la possibilità di migliorare le prestazioni del prepensionamento alimentando un Conto PREP (v. allegato Conto PREP).

[5] Il membro può percepire sotto forma di liquidazione unica in capitale il 100% della rendita di vecchiaia capitalizzata e delle prestazioni a essa collegate, previa richiesta scritta alla Cassa sei mesi prima del pensionamento. Per i membri sposati è necessario il consenso scritto del coniuge. Per i membri che vivono in unione domestica registrata è necessario il consenso scritto del partner registrato. L'importo della liquidazione in capitale corrisponde alla prestazione d'uscita ai sensi dell'articolo 27.

Art. 18 Rendita transitoria

[1] I membri pensionati che non hanno liquidato in capitale il 100% della rendita di vecchiaia possono esigere la corresponsione della metà o dell'intera rendita transitoria non prima del 60° compleanno. La variante scelta è irrevocabile. La rendita transitoria è corrisposta finché insorge il diritto a una rendita AVS o AI. È esclusa la corresponsione limitata a un determinato periodo.

[2] L'importo totale della rendita transitoria corrisponde al 2,5%, al massimo al 100%, della rendita intera AVS massima per ogni anno contributivo acquisito e futuro. Per le persone che lavorano a tempo parziale la rendita transitoria è ponderata con il tasso di occupazione medio. La rendita transitoria può essere diminuita o soppressa se la rendita di vecchiaia regolamentare, maggiorata della rendita transitoria e del reddito di un'eventuale attività lucrativa, supera il 100% dell'ultimo stipendio determinante.

[3] La metà dei costi della rendita transitoria è addebitata al membro a decorrere dall'età ordinaria AVS, sotto forma di detrazione vitalizia attinta alla rendita di vecchiaia. La detrazione obbedisce a principi attuariali (cfr. Allegato). L'altra metà è a carico della Cassa. In caso di decesso del membro, eventuali prestazioni per sopravvissuti sono calcolate in base alla rendita di vecchiaia decurtata.

[4] I membri che hanno chiesto la liquidazione in capitale della rendita di vecchiaia al 100%, al pensionamento ricevono la metà della rendita transitoria sotto forma di liquidazione unica in capitale.

[5] Qualora, dopo il prepensionamento, un nuovo rapporto di lavoro viene stipulato con il datore di lavoro, in caso di prepensionamento successivo al suddetto rapporto di lavoro, il diritto a una nuova rendita transitoria vige soltanto se la rendita transitoria già erogata è inferiore al massimo della rendita intera AVS al momento del primo prepensionamento.

Art. 19 Rendita d'invalidità per incapacità di guadagno

[1] Hanno diritto a una rendita d'invalidità per incapacità di guadagno i membri riconosciuti invalidi dall'AI e che erano assicurati al momento dell'insorgere dell'incapacità di guadagno che ha condotto all'invalidità.

[2] Il diritto a una rendita d'invalidità insorge nel medesimo momento in cui insorge quello alla rendita AI federale. Tuttavia la rendita d'invalidità non è corrisposta finché il membro percepisce il suo stipendio o le indennità sostitutive, a patto che queste corrispondano come minimo all'80% dello stipendio che viene a mancare e siano state finanziate dal datore di lavoro almeno in ragione del 50%.

[3] Il diritto alla rendita d'invalidità si estingue al decesso del membro o quando le condizioni dell'invalidità non sono più adempiute. Dopo il 65° compleanno la rendita d'invalidità è sostituita dalla rendita di vecchiaia regolamentare che non può essere percepita sotto forma di capitale.

[4] Se vige il diritto a una rendita AI intera, vige il diritto a una rendita intera. Se vige il diritto a tre quarti di rendita AI, vige il diritto a tre quarti della rendita intera. Se vige il diritto a mezza rendita AI, vige il diritto a mezza rendita intera. Se vige il diritto a un quarto di rendita AI, vige il diritto a un quarto della rendita intera.

[5] L'importo della rendita d'invalidità intera corrisponde alla rendita di vecchiaia che il membro avrebbe percepito al 65° compleanno, se fino a tale momento avesse continuato il rapporto di lavoro mantenendo come minimo il 60% dell'ultimo guadagno assicurato.

Art. 20 Rendita d'invalidità professionale

[1] Hanno diritto a una rendita d'invalidità per invalidità professionale i membri che hanno compiuto i 50 anni quando il loro stipendio viene diminuito oppure quando il rapporto di lavoro è sciolto in seguito a malattia o infortunio perché il membro non può più esercitare del tutto o in parte la sua attività precedente o un'altra attività esigibile e se era assicurato al momento dell'insorgere dell'inabilità al lavoro.

[2] In base a una perizia del suo medico di fiducia, la Cassa si pronuncia sul riconoscimento dell'invalidità e sul grado della stessa. Il grado d'invalidità corrisponde al rapporto fra il precedente guadagno assicurato e la differenza fra il precedente e il nuovo guadagno assicurato. Il grado d'invalidità è adeguato in caso di modifica importante delle condizioni.

[3] Il diritto a una rendita d'invalidità insorge nel momento in cui lo stipendio viene diminuito o se il datore di lavoro procede alla cessazione del rapporto di lavoro, ma non oltre la fine dell'obbligo del datore di lavoro di corrispondere lo stipendio.

[4] Il diritto alla rendita d'invalidità si estingue al decesso del membro o quando le condizioni dell'invalidità non sono più adempiute. Dopo il 65° compleanno la rendita d'invalidità è sostituita dalla rendita di vecchiaia regolamentare.

[5] In caso di invalidità totale vige il diritto a una rendita d'invalidità intera. In caso di invalidità parziale vige il diritto a una percentuale della rendita d'invalidità intera in misura corrispondente al grado d'invalidità.

[6] L'importo della rendita d'invalidità intera corrisponde alla rendita di vecchiaia che il membro avrebbe percepito al 65° compleanno, se fino a tale momento avesse continuato il rapporto di lavoro mantenendo come minimo il 60% dell'ultimo guadagno assicurato.

Art. 21 Rendita d'invalidità supplementare

[1] Il membro invalido ha diritto a una rendita d'invalidità supplementare, a patto che non abbia diritto a una rendita intera dell'AI. L'inizio del diritto è legato alla rendita d'invalidità della Cassa. Il diritto si estingue quando il membro decede o raggiunge l'età pensionabile ordinaria AVS.

[2] L'importo della rendita d'invalidità supplementare corrisponde alla rendita transitoria di cui all'articolo 18. In caso di invalidità parziale, l'importo conteggiato ai sensi del paragrafo 2 è ponderato in relazione al grado d'invalidità. Per il personale a tempo parziale la rendita supplementare è ponderata in relazione al grado d'invalidità medio.

Art. 22 Rendita vedovile[1]

[1] Il diritto alla rendita vedovile vige soltanto se il defunto:

a. era assicurato al momento del decesso o all'inizio dell'inabilità al lavoro che ha provocato il decesso; oppure

b. percepiva dalla Cassa, al momento del decesso, una rendita di vecchiaia o d'invalidità,

e se il coniuge o il partner in unione domestica registrata sopravissuto

c. debba provvedere al mantenimento di uno o più figli; oppure

d. il matrimonio o l'unione domestica registrata con il membro deceduto sia durato almeno due anni; oppure

e. percepisce una rendita intera dell'AI.

[2] Il diritto alla rendita vedovile inizia il giorno in cui cessa il diritto del membro deceduto allo stipendio o alla rendita.

[3] Se il coniuge o il partner registrato sopravvissuto si risposa oppure stipula una nuova unione domestica registrata, ha diritto a una liquidazione in capitale pari a tre rendite vedovili annue.

[4] La rendita vedovile è pari:

a. al decesso di un membro attivo: a due terzi della rendita di vecchiaia assicurata, ma come minimo al 40% del guadagno assicurato;

b. al decesso di un membro invalido: a due terzi della rendita d'invalidità corrente;

c. al decesso di un membro pensionato: a due terzi della rendita di vecchiaia corrente.

[5]°Al decesso di un membro, attivo, invalido o pensionato senza che insorga il diritto a una rendita vedovile, vige il diritto a una rendita per convivente sopravvissuto pari all'importo della rendita vedovile, a patto che il convivente sopravvissuto, indipendentemente dal sesso, soddisfi le seguenti condizioni:

a. non è sposato; e

[1] In un'ottica di leggibilità e scorrevolezza, il genere maschile è impiegato per ambo i sessi.

b. non è imparentato con il membro deceduto ai sensi dell'articolo 95 CC (impedimenti al matrimonio); e

c. al momento del decesso del membro viveva in un regime di concubinato che esisteva prima del 65mo anno d'età e condivideva la medesima economia domestica da almeno cinque anni, oppure al momento del decesso sosteneva nella stessa economia domestica almeno un figlio comune.

Il membro attivo, invalido o pensionato deve inoltrare alla Cassa, prima del compimento del 65mo anno d'età, un giustificativo di concubinato che designi il proprio partner come beneficiario.

La Cassa versa al massimo una rendita vedovile o una rendita per convivente. I diritti devono essere fatti valere entro sei mesi dal decesso del membro.

[6] Il coniuge divorziato oppure il partner registrato la cui unione registrata è stata sciolta giudizialmente è parificato al coniuge vedovo, a patto che il matrimonio o l'unione domestica registrata sia durata almeno dieci anni e che la sentenza di divorzio o di scioglimento dell'unione gli attribuisca una rendita o una liquidazione in capitale anziché una rendita vitalizia. La rendita che gli spetta non può superare il diritto che risulta dalla sentenza di divorzio o di scioglimento dell'unione.

Art. 23 Capitale decesso

[1] Se un membro attivo decede senza che insorga il diritto a una rendita vedovile/per convivente, la Cassa versa un capitale decesso agli aventi diritto ai sensi del seguente paragrafo 2.

[2] Aventi diritto sono le persone designate per iscritto dal membro deceduto. Le seguenti persone possono essere designate come aventi diritto:

a. il coniuge o il partner registrato del membro deceduto; in sua mancanza

b. i figli del membro deceduto aventi diritto a una rendita per orfani, in loro mancanza

c. il convivente del membro deceduto che, indipendentemente dal sesso, al decesso del membro conviveva nella stessa economia domestica da almeno due anni; in loro mancanza

d. le persone alle quali il membro deceduto provvedeva in modo preminente al momento del decesso;

e. i figli del membro deceduto non aventi diritto a una rendita per orfani.

[3] Gli aventi diritto possono far valere il loro diritto nei confronti della Cassa entro sei mesi dal decesso del membro, presentando alla Cassa la prova scritta stando alla quale il membro deceduto li designa quali beneficiari dei propri diritti.

[4] In mancanza di aventi diritto ai sensi del paragrafo 2, il capitale decesso è devoluto alla Cassa.

[5] Il capitale decesso consiste in una liquidazione unica pari all'importo di un guadagno annuo assicurato.

Art. 24 Rendita per figli

[1] I membri invalidi o pensionati hanno diritto a una rendita per ognuno dei loro figli. Se un membro decede, ognuno dei suoi figli ha diritto a una rendita per figli.

[2] Sono considerati figli anche i minori affidati e i figliastri al cui mantenimento il membro provvede o provvedeva in modo preminente.

[3] Il diritto alla rendita per figli insorge il giorno in cui inizia il servizio della rendita d'invalidità o di vecchiaia oppure il primo giorno del mese successivo al decesso del membro, ma non prima del momento in cui termina il diritto allo stipendio del membro deceduto.

[4] Il diritto alla rendita per figli dura fino al 18° compleanno del figlio; dura inoltre fino al 25° compleanno se il figlio studia o è in apprendistato o è completamente invalido.

[5] L'importo della rendita per figli è pari:

a. per i figli di un membro invalido o pensionato: a un sesto della rendita d'invalidità o di vecchiaia;

b. per i figli di un membro invalido o pensionato deceduto: a un sesto dell'ultima rendita d'invalidità o di vecchiaia percepita;

c. per i figli di un membro attivo deceduto: a un sesto della rendita d'invalidità assicurata, ma almeno al 10% del guadagno assicurato.

[6] Per gli orfani di entrambi i genitori la rendita per figli è raddoppiata.

Art. 25 Adeguamento al rincaro

Fatte salve le disposizioni minime dell'articolo 36 cpv. 1 LPP, le rendite per superstiti, quelle d'invalidità e di vecchiaia sono ritoccate in funzione dell'andamento dei prezzi nei limiti delle possibilità finanziare della Cassa. Tenuto conto di quest'ultime, il Consiglio di fondazione delibera ogni anno se e in quale misura adeguare le rendite; il Consiglio di fondazione pubblica la propria decisione, motivata, nei conti annui o nel rapporto di gestione.

Art. 26 Divorzio / scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata

[1] In caso di divorzio di un membro attivo, le prestazioni di libero passaggio da determinare per il periodo del matrimonio vengono divise, ai sensi degli articoli 122, 123, 141 e 142 CC. Il giudice notifica d'ufficio alla Cassa l'importo da trasferire, fornendo le indicazioni necessarie per mantenere la previdenza.

[2] Il trasferimento di un importo ai sensi del cpv. 1 comporta la perdita di anni assicurativi (articolo 8). I conferimenti personali del membro (contributi senza interessi e riscatti più interessi) sono decurtati in misura pari alla differenza tra gli anni assicurativi perduti e quelli rimanenti. L'avere di vecchiaia LPP è decurtato proporzionalmente. In applicazione, per analogia, dell'articolo 10 è possibile riscattare in qualsiasi momento gli anni assicurativi perduti.

[3] I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia in caso di scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata.

Art. 27 Prestazione di uscita

[1] Il membro il cui rapporto di lavoro è sciolto prima del 58° compleanno per un motivo diverso da pensionamento, invalidità o decesso, ha diritto a una prestazione di uscita.

[2] La prestazione di uscita corrisponde al valore attuale delle prestazioni acquisite al momento della fine del rapporto di lavoro (v. Appendice).

[3] In ogni caso il membro ha diritto come minimo alle prestazioni di entrata conferite, più gli interessi, nonché ai suoi contributi versati negli anni di contribuzione, maggiorati di un supplemento del 4% per ogni anno di età a partire dai 20 anni, al massimo tuttavia del 100%.

[4] La Cassa trasferisce la prestazione di uscita all'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro, oppure adempie al suo obbligo mediante il trasferimento su una polizza di libero passaggio, un conto di libero passaggio o all'istituto collettore.

[5] Qualora accordi internazionali lo consentano, il membro può richiedere il pagamento in contanti se:

a. lascia definitivamente la Svizzera;

b. intraprende un'attività lucrativa indipendente e non è più soggetto alla previdenza professionale obbligatoria, oppure

c. se la prestazione di uscita è inferiore all'importo di un contributo annuo; sono considerate anche le prestazioni di uscita conferite da istituti di previdenza precedenti.

[6] Per i membri sposati o che vivono in unione domestica registrata , il pagamento in contanti è ammesso solo con il consenso scritto del coniuge o del partner registrato.

[7] Se il membro non fornisce alla Cassa le indicazioni necessarie per il trasferimento della prestazione di uscita la stessa è trasferita all'istituto collettore non prima di sei mesi e non oltre due anni dopo la fine dei rapporti di servizio.

[8] La prestazione di uscita va erogata alla fine del rapporto di lavoro e frutta interessi ai sensi delle norme di legge a partire da quel momento.

Art. 28 Promozione della proprietà di abitazioni

[1] Ogni membro attivo può effettuare, fino a 3 anni prima dell'età pensionabile ordinaria, un prelievo anticipato o una costituzione in pegno di tutte o parte delle sue prestazioni previdenziali per finanziare una proprietà di abitazioni a uso proprio.

[2] Le prestazioni previdenziali possono essere utilizzate per l'acquisto o la costruzione di proprietà di abitazioni, per la comproprietà di un'abitazione e per rimborsare un mutuo ipotecario. Per i membri sposati o che vivono in unione domestica registrata è necessario il consenso scritto del coniuge o del partner registrato.

[3] L'importo massimo del prelievo anticipato è pari alla prestazione di uscita; tuttavia, se il membro ha già compiuto 50 anni, può utilizzare al massimo la prestazione di uscita a cui aveva diritto all'età di 50 anni, oppure la metà della prestazione di uscita acquisita al momento del prelievo.

[4] L'importo massimo ammesso per la costituzione in pegno è pari all'importo ammesso per il prelievo anticipato, oppure al diritto a prestazioni previdenziali.

[5] Il prelievo anticipato o la realizzazione del pegno comportano la perdita di anni assicurativi (articolo 8). I conferimenti personali del membro (contributi senza interessi e riscatti più interessi) sono decurtati in misura pari alla differenza tra gli anni assicurativi perduti e quelli rimanenti. L'avere di vecchiaia LPP è decurtato proporzionalmente. In applicazione, per analogia, dell'articolo 10 è possibile riscattare in qualsiasi momento gli anni assicurativi perduti.

[6] In caso di vendita della proprietà di abitazioni, della cessione di diritti che economicamente equivalgono a un'alienazione o del decesso del membro senza l'erogazione di prestazioni previdenziali, il membro attivo o i suoi eredi devono rimborsare l'importo prelevato o realizzato all'istituto di previdenza.

[7] Inoltre l'importo prelevato o realizzato può essere rimborsato in qualsiasi momento, tuttavia entro il 62° compleanno del membro, fino all'avverarsi di un altro evento assicurativo o fino al pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio.

[8] Ai sensi dell'art. 10, l'importo rimborsato è utilizzato per il riscatto di anni assicurativi.

[9] Si applicano inoltre le disposizioni legali sulla promozione della proprietà di abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale.

[10] In caso di versamento anticipato o costituzione in pegno, la Cassa fattura al membro un importo di CHF 400 per il trattamento della richiesta.

Conto complementare

Art. 29 Osservazioni generali

[1] Per i membri attivi che hanno compiuto 20 anni viene aperto un conto complementare distinto se:

a. il loro reddito regolare supera il tetto massimo e/o

b. vengono erogate componenti di stipendio soggette all'assicurazione.

[2] Il conto complementare consta dei seguenti elementi:

a. prestazioni di libero passaggio trasferite da altri istituti di previdenza o di libero passaggio a favore del membro, nella misura in cui non possano essere utilizzate per riscattare anni assicurativi secondo il regime del primato delle prestazioni;

b. accrediti di vecchiaia del membro (articolo 31);

c. altre attribuzioni decise dal Consiglio di fondazione;

[3] Gli accrediti di vecchiaia fruttano un interesse dal 1° gennaio successivo alla loro erogazione, le altre attribuzioni sul conto complementare con effetto immediato. Il Consiglio di fondazione stabilisce il tasso d'interesse.

Art. 30 Reddito soggetto a contributi

[1] Il reddito soggetto a contributi funge da base per calcolare gli accrediti di vecchiaia e i contributi del conto complementare. Sono soggetti all'assicurazione:

a. la parte dello stipendio annuo determinante (articolo 7) che supera il tetto massimo

b. i premi e le indennità di funzione

c. le indennità per servizio notturno e domenicale, per servizio nei giorni festivi ufficiali e per lavoro a orari irregolari.

[2] Il guadagno assicurato funge da base per il calcolo delle prestazioni di rischio (articolo 33) e corrisponde alla parte dello stipendio annuo determinante che supera il tetto massimo (punto 1, lett. a) più lo stipendio medio dei tre anni civili precedenti soggetto a contributi di cui al punto 1, lett. b e c; sotto i tre anni è determinante la media degli anni precedenti; al momento dell'affiliazione è determinante l'accordo di retribuzione.

[3] Il reddito soggetto a contributi e il guadagno assicurato sono limitato al 23.5 volte della intera AVS massima

[4] I membri attivi che hanno compiuto 58 anni e il cui stipendio diminuisce della metà al massimo hanno facoltà di chiedere il mantenimento del guadagno assicurato precedente, ma non oltre l'età pensionabile regolamentare; si fanno carico dei loro contributi personali e di quelli del datore di lavoro sulla quota dello stipendio assicurata volontariamente. Il supplemento del 4% all'anno previsto dall'art. 17 della legge sul libero passaggio non è calcolato su questi contributi.

Art. 31 Accrediti di vecchiaia

Il conto complementare di membri attivi e invalidi è alimentato da accrediti di vecchiaia pari alle seguenti percentuali dello stipendio soggetto a contributi (articolo 30):

Categoria di età (anno corrente meno anno di nascita)	**Accrediti di vecchiaia**
20 – 24 anni	8.5 %
25 – 31 anni	12.5 %
32 – 41 anni	15.0 %
42 – 51 anni	17.5 %
52 – 61 anni	20.0 %
62 – 65 anni	8.0 %

Art. 32 Contributi

[1] Il datore di lavoro è debitore nei confronti della Cassa della totalità dei contributi per i suoi membri attivi con conto complementare, ai quali trattiene dallo stipendio la rispettiva percentuale. I contributi per membri invalidi con conto complementare sono finanziati dalla Cassa.

[2] Il contributo periodico del membro è pari alla seguente percentuale del guadagno assicurato: (articolo 30):

Categoria di età (anno corrente meno anno di nascita)	**Contributo risparmio**	**Contributo rischio**	**Totale**
20 – 24 anni	3.5 %	1.5 %	5.0 %
25 – 31 anni	6.0 %	1.5 %	7.5 %
32 – 41 anni	7.0 %	1.5 %	8.5 %
42 – 51 anni	8.0 %	1.5 %	9.5 %
52 – 61 anni	9.0 %	1.5 %	10.5 %
62 – 65 anni	4.0 %	1.5 %	5.5 %

[3] Il contributo periodico del datore di lavoro è pari alla seguente percentuale del guadagno assicurato: (articolo 30):

Categoria di età (anno corrente meno anno di nascita)	**Contributo risparmio**	**Contributo rischio**	**Totale**
20 – 24 anni	5,0 %	1.5 %	6.5 %
25 – 31 anni	6.5 %	1.5 %	8.0 %
32 – 41 anni	8.0 %	1.5 %	9.5 %
42 – 51 anni	9.5 %	1.5 %	11.0 %
52 – 61 anni	11.0 %	1.5 %	12.5 %
62 – 65 anni	4.0 %	1.5 %	5.5 %

[4] I titolari attivi di un conto complementare che hanno assicurato le componenti di stipendio superiori al tetto massimo di cui all'articolo 7 e che si sono interamente riscattati nel piano di base, possono finanziare a proprie spese conferimenti personali sul conto per migliorare le prestazioni di vecchiaia, nella misura in cui l'avere sul conto non abbia ancora raggiunto l'importo massimo definito in Appendice 2. Quando riceve una richiesta di riscatto, la Cassa comunica al membro l'importo massimo del riscatto e le disposizioni legali vigenti.

Art. 33 Versamento

[1] I beneficiari di prestazioni di vecchiaia (articolo 17) hanno diritto al conto complementare. Quest'ultimo è versato sotto forma di liquidazione in capitale o di rendita di vecchiaia aggiuntiva. Per convertire il conto complementare in rendita di vecchiaia vigono i seguenti tassi:

Età (le porzioni di anni sono calcolate in proporzione)	**Tasso di conversione**
58 anni	6.10 %
59 anni	6.30 %
60 anni	6.50 %
61 anni	6.65 %
62 – 65 anni	6.80 %

[2] I beneficiari di una rendita d'invalidità hanno diritto a una rendita aggiuntiva del 60 % del guadagno assicurato sul conto complementare. In caso di invalidità parziale il diritto è ponderato in funzione del grado d'invalidità.

[3] I beneficiari di una rendita vedovile (articolo 22) hanno diritto a una rendita aggiuntiva del 40 % del guadagno assicurato sul conto complementare. In assenza di una rendita vedovile, il conto complementare è a disposizione degli aventi diritto ai sensi dell'art. 23.

[4] I beneficiari di una rendita per figli (articolo 24) hanno diritto a una rendita aggiuntiva del 10 % del guadagno assicurato sul conto complementare.

[5] In caso di diritto a una prestazione di uscita ai sensi dell'articolo 27, il conto complementare è versato quale prestazione di uscita supplementare, pari al conto complementare disponibile al momento della cessazione del rapporto di lavoro. In ogni caso il membro ha diritto come minimo alle prestazioni di entrata apportate, più gli interessi, nonché ai suoi contributi versati durante gli anni di contribuzione, maggiorati di un supplemento del 4% per ogni anno di età a partire dai 20 anni, al massimo tuttavia del 100%.

Art. 34 Divorzio e promozione della proprietà di abitazioni

[1] Le disposizioni sul divorzio (articolo 26) e sulla promozione della proprietà di abitazioni (articolo 28) si applicano per analogia al conto complementare.

[2] Un eventuale versamento comporta la riduzione del conto complementare. I conferimenti del membro, maggiorati degli interessi, e i suoi contributi di risparmio personali, maggiorati degli interessi, sono decurtati in misura pari alla differenza tra conto complementare decurtato e non. È possibile riscattare in qualsiasi momento la decurtazione del conto complementare.

Organizzazione

Art. 35 Consiglio di fondazione

[1] Il Consiglio di fondazione è l'organo supremo della fondazione, composto di un massimo di 10 membri, rappresentanti per metà i dipendenti e per metà il datore di lavoro. Sono da designare dipendenti pensionati o attivi dell'azienda o di imprese affiliate. Le modalità dell'amministrazione paritetica sono disciplinate nel Regolamento organizzativo.

[2] La durata della carica per i membri del Consiglio di fondazione è di 4 anni. Al termine dell'occupazione per motivi diversi dall'età o dall'invalidità il membro esce dal Consiglio di fondazione.

[3] Il Consiglio di fondazione si costituisce da solo; rappresenta la fondazione all'interno e all'esterno e designa le persone che rappresentano la fondazione con forza giuridica. Può essere concessa soltanto la firma collettiva in due.

Art. 36 Compiti del Consiglio di fondazione

[1] Il Consiglio di fondazione dirige la Fondazione ai sensi della legge e delle ordinanze, delle disposizioni dell'atto di fondazione e dei regolamenti e istruzioni dell'autorità di vigilanza.

[2] Il Consiglio di fondazione emana uno o più regolamenti relativi alle prestazioni, all'organizzazione, all'amministrazione, al finanziamento e al controllo della Fondazione; stabilisce nel regolamento le relazioni con i datori di lavoro, con i membri e con gli aventi diritto; può modificare il Regolamento nel rispetto dei diritti acquisiti dei destinatari.

[3] Il Consiglio di fondazione incarica un organo di revisione di verificare annualmente la gestione degli affari, la contabilità e lo stato patrimoniale.

[4] Il Consiglio di fondazione incarica un esperto riconosciuto di previdenza professionale di verificare periodicamente l'istituzione previdenziale.

Art. 37 Costituzione di riserve tecniche e accantonamenti

[1] Le riserve tecniche sono quelle necessarie e prese in considerazione nel grado di copertura ai sensi dell'articolo 44 OPP2. Il livello di queste riserve dipende dalle raccomandazioni dell'esperto, in particolare al momento della perizia tecnica. Le riserve tecniche necessarie che la Cassa deve costituire in funzione dell'andamento riscontrato sono:

a. riserva per adeguare le basi tecniche;

Se il finanziamento corrente è insufficiente o se l'esperienza della Cassa lo giustifica:

b. riserva per pensionamento anticipato

c. riserva per fluttuazione dei rischi a breve termine.

[2] Dopo aver costituito tutte le riserve tecniche necessarie, la Cassa può procedere ad altri accantonamenti in funzione delle proprie possibilità finanziarie. Questo l'ordine di successione degli accantonamenti:

a. accantonamento per fluttuazione sui titoli, fino all'importo massimo consentito dalla strategia d'investimento;

b. una riserva d'interessi;

c. una riserva per migliorare le prestazioni dei membri attivi e dei beneficiari di prestazioni.

Art. 38 Liquidazione parziale

La Cassa ha emanato un regolamento che stabilisce le condizioni e la procedura della liquidazione parziale.

Art. 38a Provvedimenti in caso di copertura insufficiente

[1] In caso di copertura insufficiente la Cassa si riserva il diritto di modificare le disposizioni del presente Regolamento onde adottare adeguati provvedimenti a norma di legge per eliminare la copertura insufficiente.

[2] I provvedimenti decisi a tale scopo figurano in un apposito «Regolamento sui provvedimenti in caso di copertura insufficiente» e vengono portati a conoscenza dell'autorità di vigilanza che ne verifica la conformità alle norme di legge.

[3] Le disposizioni del Regolamento sui provvedimenti in caso di copertura insufficiente vengono portate a conoscenza degli assicurati e dei beneficiari di rendite e prevalgono su quelle stabilite del presente Regolamento.

Disposizioni finali

Art. 39 Applicazione, interpretazione e modifica del Regolamento

[1] Il presente Regolamento è redatto in lingua tedesca e in altre lingue. In caso di divergenze fra il testo tedesco e una traduzione, fa fede il testo tedesco.

[2] In tutti i casi non previsti esplicitamente dal presente Regolamento, il Consiglio di fondazione si pronuncia ai sensi dell'Atto di Fondazione, del presente Regolamento e alla luce delle disposizioni legali vigenti.

[3] Ogni contestazione relativa all'interpretazione, applicazione o non applicazione delle disposizioni del presente Regolamento è di competenza dei tribunali nella sede o nel domicilio svizzero del convenuto o nel luogo dell'azienda presso la quale il membro è stato assunto.

[4] Il Consiglio di fondazione può modificare il presente Regolamento in qualsiasi momento, senza tuttavia decurtare i diritti acquisiti dei membri, conteggiati fino al giorno della modifica.

Art. 40 Disposizioni transitorie

[1] Le disposizioni transitorie per i membri attivi affiliati alla Cassa pensioni della Confederazione (CPC) il 31 dicembre 2002 ed entrati nella Cassa il 1° gennaio 2003 sono disciplinate nell'Appendice 1 del presente Regolamento.

[2] Le disposizioni transitorie per i membri affiliati alla Fondazione di previdenza a favore del personale della Società svizzera di radiotelevisione (IP) il 31 dicembre 2004 ed entrati nella Cassa il 1° gennaio 2005 sono disciplinate nell'Appendice 1a del presente Regolamento.

Art. 41 Entrata in vigore

[1] Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio di fondazione nelle seduti del 7 settembre 2011, e del 7 dicembre 2011 ed entra in vigore il 1 gennaio 2012; sostituisce il Regolamento del 1 gennaio 2011.

[2] Gli assicurati della Cassa pensioni della Confederazione (CPC), trasferiti alla Cassa al 31 dicembre 2002, sono soggetti illimitatamente al presente Regolamento; sono fatte salve norme in deroga in base alle Disposizioni transitorie, disciplinate a parte.

[3] Gli assicurati della Fondazione di previdenza a favore del personale della Società svizzera di radiotelevisione (IP), trasferiti alla Cassa al 31 dicembre 2002, sono soggetti illimitatamente al presente Regolamento; sono fatte salve norme in deroga in base alle Disposizioni transitorie, disciplinate a parte.

Appendice 1: Disposizioni transitorie per i membri attivi affiliati alla Cassa pensioni della Confederazione (CPC) il 31 dicembre 2002 ed entrati nella Cassa il 1° gennaio 2003

1. Inizio dell'affiliazione

La data tecnica di affiliazione alla CPC è ripresa tale e quale dalla Cassa.

2. Guadagno assicurato

2.1. Il guadagno assicurato presso la Cassa è calcolato al 1.1.2003 in base allo stipendio annuo determinante a tale data.

2.2. Il guadagno assicurato calcolato secondo il punto 2.1 è confrontato con il guadagno assicurato precedente. Se quest'ultimo, a parità di tasso di occupazione, è superiore, vige il seguente modello:

a) per i membri che hanno compiuto il 50° anno di età e per quelli che beneficiano di un guadagno assicurato garantito, il guadagno assicurato precedente continua a essere assicurato fintantoché il nuovo guadagno assicurato non è superiore. In casi di estrema necessità, i membri più giovani possono inoltrare al Consiglio di fondazione domanda di mantenimento dell'affiliazione.

b) per gli altri membri viene calcolata una prestazione di uscita sulla parte eccedente del guadagno assicurato precedente rispetto al guadagno effettivamente assicurabile. Questa prestazione di uscita può essere utilizzata per riscattare anni assicurativi complementari. Se ciò non è più possibile o solo in parte, la prestazione residua può essere accreditata sul conto complementare.

3. Tasso di occupazione

Per calcolare il tasso di occupazione medio dei membri che al 31.12.2002 non sono impiegati al 100%, si prende in considerazione il tasso di occupazione valido a tale data.

4. Congedi non pagati

Per i congedi non pagati iniziati nel 2002 e che si protraggono oltre il 1.1.2003, il datore di lavoro deve versare alla Cassa i contributi interi previsti a norma di regolamento. Il datore di lavoro è responsabile dell'incasso.

5. Contributi per aumento del guadagno assicurato

I contributi per aumento del guadagno assicurato non ancora pagati integralmente al 31.12.2002 continuano a essere riscossi dalla Cassa.

6. Pagamenti a rate per il riscatto di anni assicurativi

Al 31.12.2002 la CPC calcola la parte residua del riscatto, da conteggiare con la prestazione di uscita.

I membri continuano a versare le rate alla Cassa per la durata prevista. In caso di decesso o invalidità le rate in sospeso non sono considerate saldate.

7. Averi su conto bloccato

Gli averi della CPC su conto bloccato vengono utilizzati innanzitutto per riscattare anni contributivi fino al 20° anno di età oppure, se le possibilità di riscatto sono esaurite, quale conferimento unico sul conto complementare.

8. Diritto alla rendita di vecchiaia per le donne della generazione di entrata CPC

Le affiliate aventi ancora diritto di chiedere (fino al 31.12.2007), dopo 35 anni contributivi o fino al compimento del 60° anno di età, una rendita di vecchiaia del 60% al massimo, compresa la rendita transitoria AVS pari al massimo della rendita AVS intera – senza obbligo di rimborso – godono dei diritti acquisiti.

Parimenti, possono fare uso dell'opzione in capitale.

Se scelgono la liquidazione in capitale (100%) anziché la rendita di vecchiaia, il supplemento fisso è capitalizzato e versato con il capitale al momento del pensionamento.

9. Diritto alla rendita su un guadagno assicurato decurtato

Per i membri il cui diritto alla rendita è stato calcolato dalla CPC in base a un guadagno assicurato decurtato, le decurtazioni sono riprese tali e quali.

10. Liquidazione in capitale al momento del pensionamento

I membri che chiedono una prestazione di vecchiaia prima del 1.7.2003 possono percepirla sotto forma di liquidazione in capitale previo inoltro di una richiesta almeno 3 mesi prima della data prevista del pensionamento.

Appendice 1 a: Disposizioni transitorie per i membri affiliati alla Fondazione di previdenza a favore del personale della Società svizzera di radiotelevisione (IP) il 31 dicembre 2004 ed entrati nella Cassa il 1° gennaio 2005

1. Inizio del periodo assicurativo

La CPS riprende tale e quale la data d'affiliazione all'IP (art. 12 del Regolamento IP) per gli assicurati trasferiti nel piano CPS retto dal primato dei contributi.

Per gli assicurati trasferiti nel piano CPS retto dal primato delle prestazioni, conformemente al Regolamento CPS si utilizza la prestazione d'uscita per il riscatto di prestazioni assicurative. Da questa operazione risulta l'inizio del periodo assicurativo, determinante per il calcolo delle prestazioni.

2. Diritto alla rendita d'invalidità

Se, nell'arco di 2 anni dal trasferimento, l'Assicurazione federale per l'invalidità concede a un assicurato una rendita d'invalidità la cui causa risale cronologicamente al periodo di affiliazione all'IP, il diritto alla rendita e l'importo della stessa sono disciplinati dagli articoli 21 e 22 del Regolamento IP.

3. Diritto alle prestazioni in caso di decesso

Per i decessi verificatisi tra il 1.1.2005 e il 31.12.2006, le condizioni e l'importo delle prestazioni in caso di decesso per i sopravvissuti sono disciplinati dal Regolamento IP (artt. 23 - 26). Per la rendita vedovile, ciò si applica soltanto se il matrimonio è stato celebrato prima del trasferimento (1.1.2005).

4. Indennità in capitale al momento del pensionamento

Le persone assicurate possono chiedere alla CPS la prestazione di vecchiaia prima del 1.7.2005 sotto forma di capitale a condizione di inoltrare la richiesta almeno 3 mesi prima della data prevista del pensionamento.

5. Rendite correnti

Il trasferimento non ha effetti sulle rendite correnti né sulle rispettive aspettative. Il precedente Regolamento IP rimane in vigore per questi titolari di rendite.

Appendice 2: Conto prepensionamento (PREP)

1. Apertura di un Conto PREP

[1] Con riserva dell'articolo 10 capoverso 3, un assicurato attivo può aprire un conto PREP finalizzato a migliorare le prestazioni di vecchiaia in seguito a prepensionamento.

[2] Il conto PREP è alimentato da riscatti dell'assicurato (conferimenti personali) ed eventuali attribuzioni. Il Consiglio di fondazione stabilisce l'interesse versato sul conto PREP.

[3] I riscatti dell'assicurato sono accreditabili sul conto PREP soltanto se tutte le prestazioni di cui all'articolo 10 sono già state riscattate.

[4] Il conferimento personale sul conto PREP non può superare la differenza tra l'importo massimo consentito e il saldo del conto PREP disponibile al momento del riscatto. L'articolo 3 della presente Appendice stabilisce l'importo massimo consentito del conto PREP.

[5] Le disposizioni sul divorzio (articolo 26) e sulla promozione della proprietà d'abitazioni (articolo 28) si applicano per analogia al conto PREP. Un eventuale versamento implica una decurtazione del conto PREP, la quale può essere riscattata in qualsiasi momento.

2. Utilizzo del conto PREP

[1] Il conto PREP è esigibile in caso di pensionamento, invalidità, decesso o partenza. L'importo acquisito viene erogato insieme alle prestazioni previdenziali.

[2] L'importo del conto PREP è versato come segue:

a. pensionamento: all'assicurato, sotto forma di rendita di vecchiaia supplementare oppure sotto forma di capitale;

b. invalidità: all'assicurato, sotto forma di capitale. Gli articoli 19 e 20 si applicano per analogia;

c. decesso: agli aventi diritto al capitale decesso ai sensi dell'articolo 23, sotto forma di capitale;

d. partenza: all'assicurato ai sensi dell'articolo 27.

[3] Per la conversione del conto PREP in una rendita di vecchiaia si applicano i tassi di cui all'articolo 33.

[4] L'interezza delle prestazioni versate all'assicurato, tenuto conto del conto PREP, è limitata al 105% dell'obiettivo del piano previsto dal Regolamento. Un'eventuale eccedenza è versata alla Cassa.

3. Importo massimo consentito del conto PREP

[1] L'importo massimo consentito del conto PREP viene stabilito in percentuale del guadagno assicurato, in funzione dell'età prevista del prepensionamento e dell'età dell'assicurato:

Età del prepensionamento

	Vorzeitige Pensionierung im Alter				
Alter	58	59	60	61	62
20	103.66%	76.22%	49.82%	24.42%	0.00%
21	105.73%	77.75%	50.81%	24.91%	0.00%
22	107.85%	79.30%	51.83%	25.41%	0.00%
23	110.01%	80.89%	52.87%	25.92%	0.00%
24	112.21%	82.50%	53.92%	26.43%	0.00%
25	114.45%	84.15%	55.00%	26.96%	0.00%
26	116.74%	85.84%	56.10%	27.50%	0.00%
27	119.07%	87.55%	57.23%	28.05%	0.00%
28	121.46%	89.31%	58.37%	28.61%	0.00%
29	123.88%	91.09%	59.54%	29.18%	0.00%
30	126.36%	92.91%	60.73%	29.77%	0.00%
31	128.89%	94.77%	61.94%	30.36%	0.00%
32	131.47%	96.67%	63.18%	30.97%	0.00%
33	134.10%	98.60%	64.44%	31.59%	0.00%
34	136.78%	100.57%	65.73%	32.22%	0.00%
35	139.51%	102.58%	67.05%	32.87%	0.00%
36	142.30%	104.64%	68.39%	33.52%	0.00%
37	145.15%	106.73%	69.76%	34.19%	0.00%
38	148.05%	108.86%	71.15%	34.88%	0.00%
39	151.01%	111.04%	72.58%	35.58%	0.00%
40	154.04%	113.26%	74.03%	36.29%	0.00%

	Vorzeitige Pensionierung im Alter				
Alter	58	59	60	61	62
41	157.12%	115.53%	75.51%	37.01%	0.00%
42	160.26%	117.84%	77.02%	37.75%	0.00%
43	163.46%	120.19%	78.56%	38.51%	0.00%
44	166.73%	122.60%	80.13%	39.28%	0.00%
45	170.07%	125.05%	81.73%	40.06%	0.00%
46	173.47%	127.55%	83.37%	40.87%	0.00%
47	176.94%	130.10%	85.03%	41.68%	0.00%
48	180.48%	132.70%	86.73%	42.52%	0.00%
49	184.09%	135.36%	88.47%	43.37%	0.00%
50	187.77%	138.06%	90.24%	44.23%	0.00%
51	191.52%	140.83%	92.04%	45.12%	0.00%
52	195.35%	143.64%	93.88%	46.02%	0.00%
53	199.26%	146.52%	95.76%	46.94%	0.00%
54	203.25%	149.45%	97.68%	47.88%	0.00%
55	207.31%	152.43%	99.63%	48.84%	0.00%
56	211.46%	155.48%	101.62%	49.82%	0.00%
57	215.69%	158.59%	103.66%	50.81%	0.00%
58	220.00%	161.76%	105.73%	51.83%	0.00%
59		165.00%	107.84%	52.86%	0.00%
60			110.00%	53.92%	0.00%
61				55.00%	0.00%
62					0.00%

[2] L'età dell'assicurato corrisponde alla differenza tra l'anno civile corrente e l'anno di nascita.

4. Entrata in vigore

[1] La presente Appendice entra in vigore il 4 dicembre 2007 per gli assicurati che andranno in pensione dopo il 1° gennaio 2009.

[2] È sottoposta all'autorità di vigilanza.

Appendice 3: Tabelle / Esempi di calcolo

Tabella di riscatto (Art. 10)

Conferimenti successivi (Art. 11)

Tassi di capitalizzazione (Art. 18)

Decurtazione in caso di prepensionamento (Art. 17)

Tassi di decurtazione in caso di versamento della rendita transitoria (Art. 18)

Tabella dei valori aggiornati in caso di uscita

Tabella di riscatto Conto complementare (Art. 32 capoverso 4)

Tabella di riscatto (art. 10 cpv. 2)

Tariffa per calcolare i costi di riscatto di anni assicurativi

Età	Fattore	Età	Fattore
20	6.000	43	8.275
21	6.074	44	8.446
22	6.148	45	8.609
23	6.222	46	8.764
24	6.296	47	8.974
25	6.369	48	9.178
26	6.443	49	9.377
27	6.517	50	9.571
28	6.591	51	9.828
29	6.665	52	10.191
30	6.739 esempio	53	10.569
31	6.813	54	10.963
32	6.887	55	11.373
33	6.961	56	11.803
34	7.034	57	12.252
35	7.156	58	12.723
36	7.310	59	13.219
37	7.457	60	13.741
38	7.597	61	14.293
39	7.730	62	14.877
40	7.857	63	15.008
41	7.979	64	15.123
42	8.096	65	15.243

Esempio: Età al momento dell'affiliazione: 30 anni, riscatto fino al 20° anno d'età, guadagno assicurato CHF 50'000

50'000 * 1.5 % * 10 * 6.739 = CHF 50'542.50

Basi di calcolo: Tariffa LPP 2010 4 %

Tasso d'interesse 4.50% (4% interesse + 0.5% contributo rischio) L'ammortamento è mensile a scadenza avvenuta.
Capitale 1000.000 La durata inferiore ai 12 mesi è interpolata.

Tabella delle annuità ai sensi art. 10, cpv. 4 del Regolamento
(ammortamento mensile in permille della somma di riscatto fino a 60 anni)

Età (ammortamento fino a 60 anni)	**Durata fino a 60 anni**	Mesi											
Anni d'età interi	Anni	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	1	85.379	78.957	73.454	68.684	64.511	60.829	57.556	54.627	51.992	49.608	47.440	45.462
58	2	43.648	41.979	40.439	39.013	37.689	36.456	35.306	34.230	33.221	32.273	31.382	30.541
57	3	29.747	28.996	28.285	27.610	26.969	26.359	25.778	25.225	24.696	24.191	23.709	23.246
56	4	22.803	22.379	21.971	21.579	21.203	20.840	20.491	20.155	19.831	19.518	19.216	18.925
55	5	18.643	18.370	18.107	17.851	17.604	17.364	17.132	16.907	16.688	16.476	16.269	16.069
54	6	15.874	15.685	15.500	15.321	15.146	14.976	14.811	14.649	14.492	14.338	14.189	14.043
53	7	13.900	13.761	13.625	13.492	13.363	13.236	13.112	12.991	12.872	12.756	12.643	12.532
52	8	12.423	12.317	12.213	12.110	12.010	11.912	11.816	11.722	11.630	11.539	11.450	11.363
51	9	11.278	11.194	11.111	11.030	10.951	10.873	10.796	10.721	10.647	10.574	10.503	10.433
50	10	10.364	10.296	10.229	10.164	10.099	10.036	9.973	9.912	9.851	9.792	9.733	9.676
49	11	9.619	9.563	9.508	9.454	9.400	9.347	9.296	9.245	9.194	9.145	9.096	9.048
48	12	9.000	8.953	8.907	8.862	8.817	8.772	8.729	8.686	8.643	8.601	8.560	8.519
47	13	8.479	8.439	8.400	8.361	8.323	8.285	8.248	8.211	8.175	8.139	8.103	8.068
46	14	8.034	8.000	7.966	7.933	7.900	7.867	7.835	7.803	7.772	7.741	7.710	7.680
45	15	7.650	7.620	7.591	**7.562**	7.534	7.505	7.477	7.450	7.422	7.395	7.368	7.342
44	16	7.316	7.290	7.264	7.239	7.214	7.189	7.164	7.140	7.116	7.092	7.069	7.046
43	17	7.022	7.000	6.977	6.955	6.933	6.911	6.889	6.867	6.846	6.825	6.804	6.784

42	18	6.763	6.743	6.723	6.703	6.683	6.664	6.645	6.626	6.607	6.588	6.569	6.551
41	19	6.533	6.515	6.497	6.479	6.461	6.444	6.427	6.410	6.393	6.376	6.359	6.343
40	20	6.326	6.310	6.294	6.278	6.263	6.247	6.231	6.216	6.201	6.186	6.171	6.156
39	21	6.141	6.127	6.112	6.098	6.084	6.069	6.055	6.042	6.028	6.014	6.001	5.987
38	22	5.974	5.961	5.948	5.935	5.922	5.909	5.896	5.884	5.871	5.859	5.846	5.834
37	23	5.822	5.810	5.798	5.787	5.775	5.763	5.752	5.740	5.729	5.718	5.706	5.695
36	24	5.684	5.673	5.662	5.652	5.641	5.630	5.620	5.609	5.599	5.589	5.579	5.568
35	25	5.558	5.548	5.538	5.529	5.519	5.509	5.499	5.490	5.480	5.471	5.462	5.452
34	26	5.443	5.434	5.425	5.416	5.407	5.398	5.389	5.380	5.371	5.363	5.354	5.346
33	27	5.337	5.329	5.320	5.312	5.304	5.296	5.288	5.279	5.271	5.263	5.255	5.248
32	28	5.240	5.232	5.224	5.217	5.209	5.201	5.194	5.187	5.179	5.172	5.164	5.157
31	29	5.150	5.143	5.136	5.129	5.122	5.115	5.108	5.101	5.094	5.087	5.080	5.074
30	30	5.067	5.060	5.054	5.047	5.041	5.034	5.028	5.021	5.015	5.009	5.002	4.996
29	31	4.990	4.984	4.978	4.972	4.965	4.959	4.954	4.948	4.942	4.936	4.930	4.924
28	32	4.918	4.913	4.907	4.901	4.896	4.890	4.885	4.879	4.874	4.868	4.863	4.857
27	33	4.852	4.847	4.841	4.836	4.831	4.826	4.821	4.815	4.810	4.805	4.800	4.795
26	34	4.790	4.785	4.780	4.775	4.771	4.766	4.761	4.756	4.751	4.747	4.742	4.737
25	35	4.733	4.728	4.723	4.719	4.714	4.710	4.705	4.701	4.696	4.692	4.687	4.683
24	36	4.679	4.674	4.670	4.666	4.662	4.657	4.653	4.649	4.645	4.641	4.637	4.632
23	37	4.628	4.624	4.620	4.616	4.612	4.608	4.604	4.601	4.597	4.593	4.589	4.585
22	38	4.581	4.577	4.574	4.570	4.566	4.562	4.559	4.555	4.551	4.548	4.544	4.541
21	39	4.537	4.534	4.530	4.526	4.523	4.519	4.516	4.513	4.509	4.506	4.502	4.499
20	40	4.496											

Esempio:

Età 44 A 9 M		
Durata 15 A 3 M		
Somma di riscatto	80'000	
Ammortamento mensile	SFr. 604.96	80000 x 0.007562

Contributo per aumento del guadagno assicurato (art. 11)

Questo contributo è calcolato sulla differenza tra il vecchio e il nuovo GA e corrisponde al seguente tasso percentuale di aumento salariale. La quota del datore di lavoro si riferisce all'inizio del periodo assicurativo (20° compleanno del membro).

Età	Quota Membro	Quota datore di lavoro	Età	Quota Membro	Quota datore di lavoro
20	50 %	0 %	43	70 %	216 %
21	50 %	0 %	44	70 %	234 %
22	50 %	0 %	45	70 %	253 %
23	50 %	0 %	46	70 %	272 %
24	50 %	0 %	47	70 %	293 %
25	50 %	0 %	48	70 %	315 %
26	50 %	8 %	49	70 %	338 %
27	50 %	18 %	50	70 %	361 %
28	50 %	29 %	51	70 %	387 %
29	50 %	40 %	52	85 %	404 %
30	50 %	51 %	53	85 %	438 %
31	50 %	62 %	54	85 %	474 %
32	50 %	74 %	55	85 %	512 %
33	50 %	86 %	56	85 %	552 %
34	50 %	98 %	57	85 %	595 %
35	50 %	111 %	58	85 %	640 %
36	50 %	125 %	59	85 %	688 %
37	50 %	140 %	60	85 %	739 %
38	50 %	155 %	61	85 %	794 %
39	50 %	170 %	62	85 %	852 %
40	50 %	186 %	63	85 %	883 %
41	50 %	201 %	64	85 %	913 %
42	70 %	197 %	65	85 %	944 %

Esempio: Membro Età 40, aumento del guadagno assicurato CHF 10'000

Quota Membro CHF 5'000 Quota datore di lavoro CHF 18'600

In caso di liquidazione della rendita transitoria (art. 18 cpv. 4) vigono i seguenti tassi di capitalizzazione per uomini e donne:

Età	**Età finale**	
	uomini	**donne**
60	4.485	3.682
61	3.664	2.819
62	2.808	1.919
63	1.914	0.980
64	0.979	0
65	0	

Esempio: uomo pensionato a 62 anni, percepisce l'intera rendita di vecchiaia sotto forma di capitale

Mezza rendita transitoria CHF 10'000 *2.808 = CHF 28'080

Basi di calcolo: Tariffa LPP 2010 4 %

Decurtazione della rendita di vecchiaia acquisita in caso di pensionamento prima dei 62 anni (art. 17 cpv. 4)

Età	**Tasso di decurtazione**	**o in % della rendita acquisita**
58	- 24,0 %	76,0 %
59	- 18,0 %	82,0 %
60	- 12,0 %	88,0 %
61	- 6,0 %	94,0 %
62	0,0 %	100 %

Tariffa per il rimborso della rendita transitoria (art. 18 cpv. 3)

Decurtazione mensile della rendita di vecchiaia in caso di rendita transitoria mensile di CHF 1'000.00

Età all'inizio del versamento	**Età alla fine del versamento**	
	64	65
60	148.25	184.85
61	108.75	144.45
62	70.95	105.85
63	34.70	68.90
64	0.00	33.65
65		0.00

<u>Esempio:</u>

Rendita di vecchiaia mensile: CHF 3'000.00

Rendita transitoria: CHF 1'200.00, erogata dai 62 ai 65 anni

Decurtazione mensile della rendita di vecchiaia dai 65 anni: CHF 127 = 1'200/1'000 * 105.85

Rendita di vecchiaia mensile erogata dai 65 anni: CHF 2'873 (3'000 – 127)

Base di calcolo: Tariffa LPP 2010 4 %

Valore attuale al momento dell'uscita (art. 27 cpv. 2)

I valori attuali sono identici ai valori attuali per il riscatto (v. tabella di riscatto)

Esempio:

Uscita a 40 anni, inizio del periodo assicurativo a 25 anni, guadagno assicurato CHF 100'000, fattore tabellare 7.857

Formula in base all'art.16 della legge sul libero passaggio

$$\text{prestazioni assicurate} * \frac{\text{periodo d'assicurazione computabile}}{\text{periodo d'assicurazione possibile}} * \text{valore attuale}$$

$$\text{CHF } 60'000 \quad \frac{15 \text{ anni}}{40 \text{ anni}} * 7.857 = \text{CHF } 176'782.50$$

Il valore attuale della prestazione acquisita è di CHF 176'782.50

Tabella di riscatto Conto complementare (art. 32 capoverso 4)

Nel conto complementare, l'importo massimo dell'avere di risparmio è fissato in percentuale dello stipendio annuo determinante che supera l'importo massimo di cui all'art. 7:

Età	Percen-tuale	Età	Percen-tuale	Età	Percen-tuale	Età	Percen-tuale
20	0.00%	32	143.45%	43	362.28%	54	666.12%
21	8.50%	33	161.27%	44	386.88%	55	699.19%
22	17.17%	34	179.43%	45	411.97%	56	732.90%
23	26.00%	35	197.95%	46	437.55%	57	767.27%
24	35.01%	36	216.83%	47	463.63%	58	802.31%
25	44.20%	37	236.08%	48	490.22%	59	838.04%
26	57.57%	38	255.71%	49	517.33%	60	874.47%
27	71.20%	39	275.72%	50	544.97%	61	911.62%
28	85.09%	40	296.13%	51	573.16%	62	949.50%
29	99.26%	41	316.94%	52	601.90%	63	976.11%
30	113.71%	42	338.15%	53	633.70%	64	1003.25%
31	128.44%					65	1030.92%

L'età del membro corrisponde alla differenza tra l'anno civile corrente e l'anno di nascita.

L'importo del conferimento facoltativo non deve superare l'importo massimo che figura nella tabella precedente, dedotto l'avere di risparmio disponibile.

Esempio di calcolo:

Età (anno civile meno anno di nascita):	46	
Guadagno assicurato:	CHF 70'000.00	
Importo massimo	CHF 70'000.-- * 437.55% =	CHF 306'285
dedotto l'avere di risparmio disponibile	-	CHF 200'000
Conferimento possibile		CHF 106'285

Un riscatto nel conto complementare è possibile solamente se il membro si è già riscattato al 100% nel piano di base.